

#### IV.

### LA PRATICA DELL'ALPEGGIO

L'alpeggio si inizia, alle volte, anche precocemente, quando la provvista invernale del fieno è ultimata. Non dovrebbe essere così; ma purtroppo così accade anche troppo sovente. Allora il bestiame viene passato al pascolo, cominciandosi a godere delle erbe dei terreni più prossimi a casa. Vi sono località ove si mantengono a pascolo apposite superfici (maggenghi)

per avere la possibilità di ritardare la salita alle alpi propriamente dette ad una stagione più inoltrata.

### La salita al pascolo.

Di fatto, se rovinoso è per una montagna il sovraccarico di bestiame, non meno esiziale al suo futuro buon rendimento sarebbe un pascolo eccessivamente precoce, attuato cioè prima che l'erba abbia raggiunto il suo migliore sviluppo. Il che però non vuol dire ritardare soverchiamente, in quanto non può certo adottarsi per il pascolo il criterio che si ha per la fienagione, per la quale si attende che l'erba abbia raggiunto la fioritura.

L'erba troppo matura, se non è rifiutata, è però sciupata in gran parte dal bestiame, che va calpestandola e sporcandola in cerca del meglio. Bisogna adunque che il bestiame abbia a trovare erba sempre a giusto punto di sviluppo per la sua alimentazione verde, il che è relativamente più facile in montagna, ove l'altitudine è coefficiente primo nella graduazione di sviluppo dei foraggi. In via di massima la buona tenuta dell'azienda del piano o del così

detto *bene di inverno*, permette di ritardare la salita al pascolo e di porre pertanto questo in condizioni di più utile rendimento: gli alpeggi troppo precoci assai di rado sono redditivi.

Qui sarà il caso di accennare come la stessa altitudine del pascolo (in correlazione ad altre condizioni) debba essere di guida alla utilizzazione che al pascolo si vuole dare. I più bassi e più grassi sono quelli sui quali si porta a preferenza il bestiame da latte e si esercita l'industria del caseificio; mentre quelli più alti e non irrigui sono più indicati a ricevere bestiame asciutto od in periodo di allevamento. Salendo ancora, là ove la vegetazione si riduce, più aspro è il clima, meno favorevoli le condizioni generali di alpeggio, i bovini cedono il posto agli ovini e si hanno così i pascoli da pecore.

Con la seconda metà di giugno il pastore o margaro comincia adunque a portarsi nella zona inferiore del pascolo che deve godere; rimette in assetto capanne, ricoveri, abbeveratoi e conduce il bestiame a pascolare sulla porzione più bassa di questa prima zona del pascolo, od anche su quelle zone di prepascolo, che prendono anche il nome di *maggenghi* e che permettono di togliere il bestiame alla stalla ed alla alimentazione invernale di fieno senza pas-

sarlo subito sul vero pascolo a consumarvi anzi tempo (con vero danno economico) una produzione foraggera non giunta peranco a completo sviluppo.

### Sull'alpe.

L'orario del pascolo non è uniforme per tutta la cerchia alpina. Assai seguito è quello che si inizia con la mungitura al sorgere del sole, cui segue la *pastura* (interrotta dall'abbeverata) sin verso le ore 14. A questo momento il bestiame è radunato per la seconda mungitura che si svolge sino alle ore 16 e ritorna poi alla *pastura* fin che la luce permetta. Con la notte è radunato sulla stazione di pernottamento.

Come si vede il bestiame si sposta più volte al giorno dal luogo ove riposa (*stazione* o *gias*) a quello ove trova il proprio alimento ed anche l'acqua a bere. Ogni stazione deve pertanto essere opportunamente scelta per modo che abbia attorno a sè un comodo raggio di zona pascolativa, senza obbligare il bestiame a ripetute, lunghe ed anche faticose deambulazioni, le quali frustrerebbero in molta parte l'utilizzazione produttiva del pascolo.

Mentre il luogo di pascolo va spostandosi giorno per giorno, il luogo di pernottamento rimane fisso nei pressi delle capanne dei pastori e delle casere, che rappresentano l'epicentro del primo periodo di vita sull'alpe. Avviene che il bestiame sorpassa poi, nel suo pascolo quotidiano, anche questo centro di attività pastorale ed invece di scendere pel pascolo e risalire per la mungitura, sale per il pascolo e ridiscende per la mungitura; ma quando il percorso comincia a farsi troppo lungo o faticoso, segno è che l'epicentro deve venire spostato, e la prima stazione dell'alpe ha termine.

Questo periodo ha durata varia a seconda delle condizioni del pascolo che si gode e dello sviluppo dell'erba nella zona o stazione superiore e dello sciogliersi delle nevi nelle zone più elevate. Può durare anche 15 o più giorni ed in questo caso si intende quale errore sia il far stabbiare per 15 notti il bestiame sullo stesso posto. Anche a mantener fissa la stazione (o tramuto, o *gias*) il bestiame dovrebbe esser fatto mutare di posto da pernottamento ogni cinque giorni ad evitare il dannoso e soverchio accumulo di letame in sito.

### Un po' di prato falciabile.

Durante questo primo periodo il margaro dovrebbe provvedere a falciare e disporre in bica (meglio ancora se sotto coperto) una certa quantità di erba affienata. Chi è previdente, deve pure pensare che durante l'alpeggio si avranno giornate nelle quali il pascolo non sarà possibile per mal tempo e nelle quali un po' di foraggio di scorta sarà davvero provvidenziale.

Dato che le cattive giornate sarà più probabile averle sul fine della stagione, è naturale che la provvista di fieno la si faccia e si mantenga in corrispondenza della zona inferiore del pascolo.

Con criterii analoghi si procede allo sfruttamento del pascolo nella seconda stazione, da cui si passerà poi ad una terza ed eventualmente ad una quarta a seconda dell'altitudine della montagna. Come si vede, l'estensione delle singole zone e la durata della permanenza su ciascuna di esse devono essere poste in stretta correlazione con il quantitativo di bestiame che deve caricare l'alpe, il quale ha da trovare sempre, nei suoi successivi tramuti, erba sufficiente alla propria alimentazione.

Raggiunta la parte più alta della montagna il margaro riprende con il suo bestiame la via del ritorno: si è allora sul finire di agosto od ai primi di settembre e si deve consumare, sino a che la stagione lo consente, l'erba che è rinata nelle stazioni percorse per le prime. Il periodo è più breve, in quanto la produzione foraggera è anche minore.

Ma spinto il bestiame al tramuto sottostante, il pastore diligente non abbandona ancora del tutto quello superiore; chè questo deve essere lasciato in buone condizioni per l'inverno; si provvede allora alla irrigazione concimante, si pulisce stalla e ricovero, ci si assicura della solidità e stabilità dei tetti, si accumula una qualche provvista di fieno e di legname da ardere, di cui è bene avere sempre una scorta sull'alpe.

Il pensiero di chi ha passato una stagione di alpeggio deve essere quello di ritornarvi, e questo pensiero deve essere accompagnato sempre dal desiderio di ritornarvi per trovare l'alpe in condizioni migliori di prima e per goderlo più razionalmente di quanto sia stato fatto nell'anno precedente.

### I beni comunali.

L'assetto economico che ha assunto la produzione in alcune zone di monte, ha determinato in più di un comune dei diritti d'uso, per il pascolo, da parte di tutti i possessori di bestiame del comune, su determinate superfici. Questi allevatori, dietro corresponsione di una minima *tassa pascolo*, hanno facoltà di portare il loro bestiame sui terreni del comune (*comunali*) durante la buona stagione ed in questa facoltà trovano la possibilità di mantenere un certo numero di bovine, che altrimenti non potrebbero alimentare per tutto l'anno.

Ogni riforma che volesse apportarsi a questo diritto d'uso, non potrebbe prescindere dal tener conto delle condizioni nuove che verrebbero create a tanti piccoli proprietari, con risultati che potrebbero essere poco desiderabili dal lato demografico. Sotto questo riguardo non è il caso di farsi illusioni; là ove il piccolo montanaro non trova modo di soddisfare al minimo delle sue già ridotte esigenze economiche, è inutile pensare che non si sviluppi pronta ed irrimediabile la corrente migratoria verso la pianura.

Questo desideravamo ricordare a proposito di alcune vagheggiate riforme, che avrebbero mirato a trasformare in proprietà privata i terreni comunali soggetti ad uso civico, anche a costo di lotizzarli fra tutti gli aventi diritto. Ma quale estensione avrebbero avuto tali parcelle; quale possibilità di godimento sarebbe sorta su di esse?

Indubbiamente i beni comunali soggetti a pubblico diritto di pascolo sono fra i più improduttivi e fra i peggio tenuti che immaginare si possa.

Il bestiame vi è fatto salire appena la prima erba compare, per evitare il pericolo che il vicino la goda prima di altri; la stabulazione non vi si compie; se un privato costruisce una stalla, il letame sarebbe suo di pien diritto; alla notte il bestiame viene riportato alle stalle inferiori, sicchè la fertilizzazione del pascolo si riduce sempre al minimo; nessuno degli utenti pensa — o vuole provvedere — ad estirpare un cespuglio, a rimuovere pietre, ad utilizzare alla bella e meglio l'acqua che scende impropria a valle. Di rimboschimento parziale è inutile far parola.

Questo deplorabile stato di cose è a tutti noto, a tutti evidente, sicchè — in via tecnica — questi beni potrebbero venire migliorati con

quegli stessi criterii che furono indicati per i pascoli alpini.

Ma al provvedimento è evidente che deve precedere un'altra azione, mirante alla riunione in consorzio di tutti gli utenti, con la necessaria formazione di una amministrazione responsabile, e la regolarizzazione dei diritti dei singoli a mezzo di un apposito statuto. Il bestiame potrebbe allora essere raggruppato in un'unica mandria, affidata a poche persone per il periodo di alpeggio, anche se queste persone dovessero scegliersi a turno fra gli stessi proprietari del bestiame. Ne deriverebbe la possibilità di formare un piano di alpeggio sulla base del quale addivenire al miglioramento del pascolo, giungendo finalmente a portare a più elevata produzione le zone montane oggi tipicamente meno produttive, con il maggior tornaconto dei singoli e con non indifferente vantaggio per l'economia generale.

---

---

---

**Disposizioni legislative e regolamentari a favore della silvicoltura e dell'agricoltura montana.**

R. DECRETO 30 DIC. 1923, N. 3267.

ART. 90. — Gli enti o persone che, razionalmente e sotto la vigilanza dell'autorità forestale compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati o nudi di loro appartenenza, siano o no sottoposti a vincolo, godranno delle esenzioni fiscali di cui all'articolo 58 (*esenzione della imposta fondiaria erariale e dalle corrispondenti sovraimposte provinciale e comunale per anni 40, quando si tratti di boschi di alto fusto, e per anni 15, quando si tratti di boschi cedui*).

ART. 92. — Il Ministero dell'economia nazionale è autorizzato a concedere contributi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani. Detti contributi saranno stabiliti nella misura dal 20 al 35 per cento dell'importo dei lavori effettivamente eseguiti e sulla base dei prezzi unitari risultanti dal progetto approvato dall'autorità forestale.

ART. 94. — Saranno considerate opere di miglioramento dei pascoli montani:

1) l'estirpazione dei cespugli, gli spietramenti, il prosciugamento degli acquitrini;

2) l'irrigazione, la concimazione chimica, la seminazione di piante foraggere;

3) la costruzione di cascinali per il personale e per la confezione e conservazione dei prodotti, di fienili, stalle, tettoie, concimaie, abbeveratoi e la sistemazione della viabilità;

4) la sistemazione ed il consolidamento del terreno;

5) la condotta di acque piovane o sorgive;

6) in generale ogni opera che, in maniera riconosciuta efficace, sia diretta all'impianto ed al miglioramento della produzione, alla razionale sistemazione ed utilizzazione dei pascoli montani.

ART. 95. — Per l'esecuzione delle predette opere di miglioramento nei terreni appartenenti ai Comuni, questi, oltre ai contributi di cui all'art. 92, potranno ottenere, dalla Cassa depositi e prestiti, mutui di favore, con l'interesse del 2 per cento, ammortizzabili in un periodo non superiore ai 30 anni.

Nei primi cinque anni i Comuni pagheranno i soli interessi, nei venticinque anni successivi agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento del debito.

ART. 96. — Sulle somme mutate sarà corrisposto alla Cassa dei depositi e prestiti un interesse non superiore al 4 per cento. La differenza fra l'interesse corrisposto alla Cassa depositi e prestiti e quello di favore dovuto dai Comuni mutuatari sarà iscritto nello stato di previsione delle spese dell'azienda forestale di Stato.

R. DECRETO 16 MAGGIO 1926, N. 1126.

ART. 112. — L'ammontare del contributo per opere di miglioramento dei pascoli è corrisposto in base all'importo dei lavori effettivamente eseguiti e dei prezzi unitari risultanti dal progetto approvato dal Comitato forestale ed è corrisposto in misura variabile:

dal 20 al 25 per cento per i miglioramenti colturali consistenti nella seminazione di piante foragere e nella concimazione chimica, qualora questa abbia carattere straordinario;

dal 25 al 30 per cento per la estirpazione dei cespugli, gli spietramenti, l'irrigazione, il prosciugamento di acquitrini, la costruzione di abbeveratoi, la condotta di acque piovane e sorgive, la sistemazione della viabilità, la costruzione di chiudende, la ripartizione dei pascoli in sezioni, la sistemazione ed il consolidamento del terreno;

dal 30 al 35 per cento per la costruzione di cascinali pel personale e per la confezione e conservazione dei prodotti, di fienili, stalle, tettoie.

Per i lavori di miglioramento non previsti nel presente articolo, l'ammontare del premio sarà fissato, caso per caso, dal Comitato forestale, senza eccedere il 35 per cento dell'importo dei lavori.

ART. 113. — Il contributo di cui all'art. 112 può essere corrisposto anche mediante acconti proporzionati all'importo dei lavori eseguiti e debitamente accertati.

Gli acconti non potranno, ad ogni modo, superare i due terzi del contributo totale. Il pagamento

a saldo del contributo sarà effettuato ad opere compiute in base al certificato di collaudo.

\* \* \*

*Chi intendesse iniziare opere di miglioramento sui pascoli alpini, potrà avere consiglio e guida rivolgendosi al Segretariato nazionale per la montagna (Piazza Montecitorio, n. 115, Roma) che ha pure uffici regionali distaccati; oppure alla Cattedra ambulante od al Comando di Coorte della milizia forestale della provincia nella quale i lavori dovrebbero essere intrapresi.*

**Schema di capitolato per l'affitto delle alpi pastorizie proposto dalla Coorte di Cuneo della Milizia Nazionale Forestale.**

ART. 1. — Il Comune di..... dietro autorizzazione dell'On. Comitato forestale mette all'asta pubblica le Alpi pastorizie denominate.....

ART. 2. — Le preaccennate alpi sono delimitate come nel seguente prospetto:

Numero	Denominazione delle alpi	Confini

I confini delle alpi sopra indicati s'intendono di massima e verranno precisati mediante croci da scolpirsi su pietre dal Comandante della squadra Milizia Nazionale Forestale di..... assistito da un rappresentante del Comune e previo istruzioni dal Comando della Centuria M. N. F. di Cuneo.

ART. 3. — L'affittamento avrà la durata di anni..... e cioè dal.....

ART. 4. — L'asta seguirà a schede segrete e a

candela vergine secondo le norme stabilite dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 5. — Tenuto presente che il bestiame grosso possa giornalmente consumare in erba L. 0,80 a L. 1,00 ed il bestiame minuto L. 0,10, si ritiene che la gara d'asta possa aprirsi sui seguenti prezzi:

1) Alpe..... L.....

2) Alpe..... L.....

ART. 6. — Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno preventivamente depositare alla Cassa del Comune in valuta legale due decimi del prezzo annuo di perizia.

ART. 7. — Compiute le formalità d'asta ed aggiudicate definitivamente le malghe, i deliberatari resteranno vincolati verso la stazione appaltante, mentre questa non lo sarà che dopo ottenuta l'approvazione del contratto da parte dell'autorità tutoria.

ART. 8. — Decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione della superiore approvazione dell'asta, senza che il deliberatario si presenti a firmare il contratto di affittanza, si intenderà decaduto definitivamente da ogni diritto, perderà il deposito di cui all'art. 6 e sarà civilmente responsabile di ogni danno che potesse derivare, per tal fatto, al Comune.

ART. 9. — L'annuo affitto in valuta legale dovrà pagarsi al tesoriere del Comune (esattore) per  $\frac{1}{2}$  entro il 10 luglio e per l'altra metà entro il 31 agosto di ciascun anno, fino a locazione finita, sotto pena delle multe del 5 % per conto dei morosi.

ART. 10. — Il contratto sarà firmato da due fideiussori bene accettati dal Comune, oppure il deliberatario dovrà fare un deposito cauzionale alla cassa postale d'una somma pari ad un'annualità del canone di fitto pel proprio lotto.

#### DIVIETO DI SUBAFFITTO

ART. 11. — Il deliberatario non può subaffittare le alpi, nè in tutte nè in parte, senza il preventivo consenso dell'Autorità comunale. Qualora più individui concorrano al carico di un'alpe, devono dichiararlo prima dell'incanto e darne nome e cognome di ciascun socio.

#### DIVISIONE DELL'ALPE E TURNO DEI PASCOLI

ART. 12. — L'alpe non può essere divisa in lotti.

L'uso dell'alpe verrà fatto col pascolo alternato in modo che esso si svolga sull'intera malga in ragione della sua capacità produttiva, senza cioè sianvi soste eccessive in talune zone e troppo brevi in altre.

Tenuto conto delle altitudini varie e quindi della maggior o minore precocità nello sviluppo dell'erba, il pascolo dovrà esercitarsi per ordine periodico nello stesso anno e nelle località preventivamente fissate.

#### EPOCA DELLA MONTICAZIONE

ART. 13. — Il carico della malga non potrà farsi senza preventiva visita del bestiame da parte del veterinario comunale, e senza il permesso dell'Autorità comunale, la quale prima di rilasciarlo si accerterà che i pascoli siano forniti di erba bastante alla nutrizione della mandra ammessa alla monticazione. In ogni caso la monticazione non potrà avvenire prima delle seguenti date:

per gli armenti, prima del 24 maggio di ciascun anno;

per i greggi prima del 15 maggio di ciascun anno.

L'ordinaria monticazione cessa col 20 ottobre per gli armenti, ed il 20 novembre per i greggi; dopo le quali date è sciolto ogni vincolo reciproco tra malghesi e proprietari del bestiame. Il prolungamento del soggiorno è ammesso in quanto sia strettamente necessario per il consumo del fieno raccolto nelle località in cui è consentito lo sfalcio dell'erba; e quando la stagione lo permetta e quando vi siano ancora zone da pascolare.

ART. 14. — Al principio ed alla fine dell'affittanza verranno fatti i *testimoni di stato della malga* stesi su apposito verbale da una Commissione costituita da un delegato del Comune, dal malghese uscente e dall'entrante, oltre che dal Comando della Centuria M. N. F. e dal Reggente la Sezione di Alpicoltura della Cattedra Ambulante.

Nel verbale si accennerà alla superficie approssimativa della parte della malga coperta di cespugli e di quella cespugliata atta al pascolo, oltre che alle migliorie eseguite ed a quelle necessarie da eseguirsi. Il Comune potrà eseguire, durante l'affittanza, verifiche straordinarie alle malghe per constatare l'osservanza delle prescrizioni del presente capitolato.

ART. 15. — Nelle alpi affittate e dove è possibile condurvi al pascolo il bestiame, è fatto assoluto divieto di sfalciare ed asportare l'erba, e ciò per favorire la concimazione collo sterco degli animali pascolanti.

Le zone, ove non è possibile sfruttare l'erba con

l'esercizio del pascolo, verranno precisate, caso per caso, dagli agenti forestali.

Qualora per ragioni speciali e per casi imprevisi non si potesse utilizzare l'erba con l'esercizio del pascolo, l'autorizzazione dello sfalcio dovrà ottenersi dal R. Ufficio forestale, autorizzazione che potrà essere subordinata alla concimazione artificiale della zona così sfruttata.

#### PORTATA DELLA MALGA

ART. 16. — Il carico dovrà essere contenuto nei limiti seguenti:

Numero	Denominazione dell'alpe	equini	bovini	vitelli	pecore	suini	capre

È ammessa la sostituzione ai capi normali (bovini adulti) tenendo presente che ad una vacca, ad un bue o ad un toro, possono essere sostituiti nel pascolo, 4 vitelli sotto l'anno, o due vitelli sopra l'anno, o 5 pecore.

Qualora si ritenga che per avvenuti miglioramenti il carico possa in avvenire essere aumentato, dovrà essere fatta istanza all'ufficio forestale che deciderà in merito.

ART. 17. — L'assegnazione di nuove zone al pascolo, oltre a quelle descritte nell'unito capitolato, sarà subordinata a preventiva autorizzazione dell'ufficio forestale.

ART. 18. — Qualora per ragioni di migliorie od altro, venissero sottratte all'affittante zone concesse all'esercizio del pascolo, l'affitto annuo verrà diminuito in proporzione della superficie sottratta tenendo per base il prezzo di deliberamento. Qualora invece venisse concessa altra superficie s'intende aumentato proporzionalmente il prezzo di fitto annuale sulla base del prezzo di deliberamento.

#### MANUTENZIONE DELLA MALGA

ART. 19. — L'amministrazione comunale coadiuvata da quella forestale potrà in ogni tempo far eseguire sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione dei casotti, acquedotti, cisterne e pascoli.

Constatata l'eventuale inosservanza della buona conservazione, il Comune provvederà alle riparazioni e la spesa sarà rimborsata direttamente dal deliberatario e prelevata dal deposito di garanzia del contratto. — Quando i casotti non sono occupati dai margari, potranno venire occupati dagli operai addetti alle migliorie e gli agenti forestali ne cureranno la buona conservazione.

ART. 20. — È assolutamente proibito il taglio di qualunque pianta nella proprietà comunale, senza speciale autorizzazione dell'ufficio forestale; però il concessionario sarà tenuto a sua cura e spese alla distruzione dei rododendri, degli ontani e degli altri cespugli nei primi tre anni di fitto, nelle zone che gli verranno delimitate dalla commissione di cui all'art. 14, per una superficie pari ad un cinquantesimo di quella occupata da detti arbusti (salvo le maggiori migliorie eseguite direttamente dall'autorità

forestale in armonia all'art. 28) sui fondi di cui all'art. 26.

La distruzione di detti cespugli si farà o col taglio o coll'estirpamento o col fuoco, secondo l'indicazione dell'autorità forestale. Le zone ripulite dai cespugli saranno concimate nell'anno con concime naturale od artificiale a spese del concessionario.

ART. 21. — Entro il mese di settembre di ciascun anno, il letame accumulato o sparso vicino ai casotti (gias) dovrà, a cura del conduttore della malga, essere sparso razionalmente.

È proibita la concimazione dell'alpe attorno ai casotti per un raggio inferiore ai 100 metri.

La malga sarà suddivisa nei riguardi della concimazione in modo che almeno ogni 3 anni questa si effettui su tutte le parti. Nelle aree in cui non si possa, per la loro ubicazione, agevolmente spargere il letame, potrà essere ordinata la concimazione artificiale, o fissare un periodo di riposo in armonia all'art. 77 del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

#### MISURE IGIENICHE

ART. 22. — Ogni giorno si dovranno sgombrare i gias dal letame e ripulire il suolo delle poste.

Gli animali malati o affetti da malattie infettive saranno isolati e non si potranno far abbeverare con gli altri animali, o nelle acque correnti.

Il conduttore dovrà provvedere a sue spese i tavolati occorrenti per l'isolamento del bestiame infetto e dovrà provvedere alle cure necessarie per la guarigione, oltre che alla disinfezione dei reparti ove quello venne isolato. Dovranno inoltre osservarsi le norme vigenti in materia di polizia veterinaria.

ART. 23. — I malghesi sono obbligati a denunciare immediatamente agli agenti forestali tutti gli animali ammalati di malattia infettiva, diffusiva, o sospetta onde a loro volta darne comunicazione alla autorità competente.

ART. 24. — In quelle malghe ove manca l'acqua corrente, lo stagno che serve da abbeveratoio dovrà essere cinto da steccato e conservato a tenuta d'acqua.

ART. 25. — Durante il tempo dell'ordinaria monticazione, il malghese è responsabile in via amministrativa, indipendentemente dalla procedura penale, di tutti i danni che venissero cagionati alle malghe e nelle località adiacenti, a meno che il malghese non ne indichi gli autori e fino a prova contraria.

Tale responsabilità viene assunta dal malghese, anche per tutte quelle persone che agiscono per conto suo, sia nella custodia degli animali sia in qualsiasi altra contingenza.

#### MIGLIORIE

ART. 26. — Sul prezzo di deliberamento gli affittuari dovranno trattenere e versare alla R. Prefettura o Tesoreria provinciale, al fondo miglorie, i  $\frac{2}{10}$  del prezzo di deliberamento.

ART. 27. — Le miglorie riguardano gli spietramenti, le ripuliture delle zone invase dai cespugli, rododendri e della flora dei riposi (ammoniacale), raccolta delle acque e susseguenti riduzioni a pascolo, costruzione e riattazione dei casotti.

Gli spietramenti si eseguono raccogliendo le pietre che risultano mobili nelle zone che per ciascuna malga verranno precisate, ed ammucchiate nel minor numero

di cumuli possibile; in ogni caso i cumuli avranno una capacità mai inferiore al metro cubo.

La zona ripulita verrà concimata abbondantemente con letame nell'autunno dello stesso anno.

ART. 28. — Le miglioriie pascolive ed in special modo la ripulitura delle zone dai rododendri e dagli ontani, verranno eseguite entro stagione (estate) sotto la direzione dell'autorità forestale. Il taglio dovrà ripetersi l'anno successivo per i virgulti che spunteranno.

Le altre miglioriie più in vista sono:

a) il piantamento di gruppetti sparsi di piantine di larice, di abete, che in avvenire servirebbero di riparo agli animali, in modo da creare delle piccole zone di pascoli arborati. Dette zone (chiuso con pali e fili spinosi) per ora non dovrebbero superare  $\frac{1}{30}$  della superficie (escluse le zone rocciose) e sarebbero sfruttate collo sfalcio dell'erba. Per detti lavori di miglioriie il malghese non può pretendere alcun indennizzo;

b) allo scopo di rinsaldare e inerbare zone pascolive eccessivamente sfruttate verrà imposta la sospensione del godimento per un periodo di anni non superiore a 10 e ciò in armonia all'art. 77 del R. Decreto 30 dic. 1923, n. 3267.

Tale periodo e la zona da lasciarsi a riposo (circa  $\frac{1}{10}$  della superficie) verrà fissato dall'ufficio forestale, il quale stabilirà pure sulle miglioriie da eseguirsi direttamente in ogni alpe;

c) la costruzione di capannoni per il ricovero del bestiame, del fieno, dei malghesi e per la lavorazione del latte.

Quando saranno eseguite queste costruzioni i malghesi che ne usufruiranno, pagheranno in più del

canone di fitto dell'alpe una quota corrispondente al 6 % della somma spesa dal Comune per la loro costruzione. Se i malghesi sono diversi che ne usufruiscano, pagheranno una quota proporzionata al bestiame ricoverato.

Il fieno raccolto deve essere tutto consumato sulla malga e non si potrà asportare.

#### PENALITÀ

ART. 29:

a) per animali monticati in più L. 20 per ogni bovina (e capra), L. 10 per ogni vitello e maiale, L. 5 per ogni pecora. Il malghese dovrà inoltre smonticare gli animali eccedenti entro le 48 ore dal rilievo;

b) per sconfinamento dei limiti stabiliti: L. 10 per ogni capra, L. 5 per ogni altro animale (salvo la contravvenzione forestale);

c) per ogni animale rinvenuto prima e dopo il periodo stabilito per l'alpeggio: L. 10 pel bestiame grosso e capre e L. 5 per pecore e maiali;

d) per suddivisione arbitraria della malga o per le destinazione a scopi diversi del pascolo o per subaffitti clandestini, L. 200;

e) per l'inquinamento delle acque od abusiva derivazione, L. 100;

f) per l'ineffettuato od irregolare spargimento del concime o per averlo lasciato disperdere, L. 50;

g) per mancata manutenzione dei sentieri ed opere di difesa, L. 50;

h) per trascurato isolamento degli animali malati o per mancata denuncia di malattie infettive o per mancata presentazione di certificati sanitari chiesti

a norma del regolamento di polizia veterinaria e sanitaria, L. 100;

i) per la mancata pulizia giornaliera dei casotti e dei gias e poca cura nel mantenimento delle assicelle nelle celle, L. 10;

l) per irregolare sfruttamento dei pascoli, L. 100;

m) per ogni pianta tagliata clandestinamente, L. 50; per ogni cespuglio di ceduo, L. 10, e ciò senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi e regolamenti forestali in vigore e delle leggi penali generali.

ART. 30. — Per i danni arrecati al pascolo ad opera degli addetti alla malga, la responsabilità cade tanto sul malghese quanto sui pastori.

ART. 31. — Tutte le penalità, escluse quelle previste dalle leggi e regolamenti forestali ed altri di natura speciale, saranno versate al Comune che devolverà per  $\frac{1}{4}$  a favore dello scopritore della contravvenzione, quando però non si tratti di ordine di questo ultimo.

ART. 32. — Sorgendo contestazioni di qualunque specie nei riguardi dell'affittanza fra il Comune e margaro e pastore, queste saranno risolte inappellabilmente dall'Ufficio forestale, in armonia all'art. 135 del R. Decreto 30 dic. 1923, n. 3267.

ART. 33. — Le infrazioni alle norme di cui al presente capitolato costituiscono contravvenzione all'articolo 135 del precitato decreto.

Cuneo, li.....

## INDICE

I. — <i>Il pascolo nell'economia agraria</i> . . . . .	Pag. 1
Il bestiame e l'alpeggio . . . . .	» 3
II. — <i>Contro la degradazione dei pascoli alpini</i> »	8
Carico e sovraccarico di bestiame . . . . .	» 8
Lo spietramento . . . . .	» 11
Il governo delle acque . . . . .	» 13
Il bosco . . . . .	» 15
Quali sono le migliori essenze arboree . . . . .	» 17
Pro e contro i cespugli . . . . .	» 27
Come si procede al loro estirpamento . . . . .	» 28
La strada del pascolo . . . . .	» 31
III. — <i>Per il migliore godimento del pascolo</i> . . . . .	» 33
La concimazione . . . . .	» 33
La concimazione chimica . . . . .	» 35
La concimazione organica . . . . .	» 39
L'irrigazione concimante . . . . .	» 43
La stabbiatura delle pecore . . . . .	» 46
La flora . . . . .	» 48
Buone foraggere di monte . . . . .	» 51
Prosciugamenti ed irrigazioni . . . . .	» 59
L'acqua per l'abbeverata . . . . .	» 62
I ricoveri . . . . .	» 63

IV. - <i>La pratica dell'alpeggio</i> . . . . .	Pag. 66
La salita al pascolo . . . . .	» 67
Sull'alpe . . . . .	» 69
Un po' di prato falciabile . . . . .	» 71
I beni comunali . . . . .	» 73
<i>Disposizioni legislative e regolamentari a favore della silvicoltura e dell'agricoltura mon- tana</i> . . . . .	» 76
<i>Schema di capitolato per l'affitto delle alpi pastorizie proposto dalla Coorte di Cuneo della Milizia Nazionale Forestale</i> . . . . .	» 80

## TAVOLE

(Le fotografie dalle quali vennero tratte le incisioni per le tavole I e dalla VII alla XIII vennero gentilmente favorite dal prof. A. Pavari, Direttore della R.<sup>a</sup> Stazione di Selvicoltura di Firenze).




Fig. 1 - Dov'è necessario ritorni il bosco: il petroso Appennino lucano.  
(Marsiconuovo: Serra « Bandiera » e Vallone Cupolo).



Fig. 2 - Un prato falciabile in un pascolo alpino (Valle Tanaro).



Fig. 3 - Un orto forestale volante a Viozene di Ormea.




Fig. 4 - Una vallata alpina.  
(L'alta valle dell'Elero nelle Alpi  
Marittime).



Fig. 5 - La degradazione di un pascolo  
coperto da pietrame.



Fig. 6 - I mucchi di sassi dopo lo spietramento.



Fig. 7 - I molteplici sentieri su di un prato male governato.



Fig. 8 - Tentativo di abbruciamento dei rododendri mediante combustione diretta.



Fig. 9 - La capanna dei pastori sulle Alpi Marittime.



Fig. 10 - La stalla (assai primitiva) al pascolo della Valletta (Alpi Marittime).



Fig. 11 - Una stalla nella zona dei "maggenghi".



Fig. 12 - La mungitura nello stazzo.  
(Montagna di Colle). Alta valle del Tronto (Appennino Marchigiano).




Fig. 13 - Alpe di Premassone (Edolo di Brescia).  
I ricoveri prima dei miglioramenti.




Fig. 14 - Alpe di Premassone (Edolo di Brescia).  
Nuovo stallone a due file con fienile soprastante.




Fig. 15 - Malga Gleris del Comune di Gemona (Udine).  
I fabbricati del comparto superiore prima del loro miglioramento.



Fig. 16 - Malga Gleris (m. 1300 s. m.) del Comune di Gemona (Udine).  
I nuovi fabbricati del comparto secondario. Vasca per la raccolta delle dejezioni.




Fig. 17 - La malga modello dei Lessini.  
Veduta delle nuove costruzioni e dei pascoli riattati con lo spictramento.




Fig. 18 - Malga Pile in Comune di Casto (Brescia).  
Il proprietario, oltre la somma di L. 138.400 prevista da regolare progetto ed ammessa a premio, vi ha speso per migliorie fondiarie L. 60.000 senza chiedere contributo statale.